

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G09040 del 05/08/2016

Proposta n. 11768 del 03/08/2016

Oggetto:

Tor Cervara Ambiente srl – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa con Determinazione G08362 del 07/07/2015 per un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Via Melibeo n. 18 in comune di Roma.

Oggetto: Tor Cervara Ambiente srl – Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa con Determinazione G08362 del 07/07/2015 per un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Via Melibeo n. 18 in comune di Roma.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all’Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

PRESO ATTO che:

- con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 con particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;
- con comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01 recante “Linee guida della Commissione europea sulla relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

- con Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inteso fornire chiarimenti ed interpretazione autentica delle norme;

RICHIAMATO la Società Tor Cervara Ambiente srl (di seguito società) P.IVA e C.F. 07001751002 con sede legale ed operativa in Via Melibeo 18, nel Comune di Roma, località Tor Cervara, gestisce un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già con Autorizzazione ai sensi dell’Art. 208 D.lgs. 152/2006 resa con Determinazione n. A06811 del 27/8/2013 così come integrata con Determinazione G12788 del 10/09/2014;

PRESO ATTO che con Determinazione G08362 del 07/07/2015 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggetta, presentata ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 1 del D.lgs. 46/2014

PRESO ATTO che il medesimo impianto è tutt’ora in fase di completamento;

PRESO ATTO inoltre che la Società con nota PEC del 22/7/2016 acquisita al protocollo di questa Regione n. 391357 del 25/7/2016 ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che all’istanza è allegata la seguente documentazione:

- 1) Comunicazione di modifica non sostanziale
- 2) Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto
- 3) Protocollo controlli radioattività
- 4) Protocollo gestione rifiuti
- 5) Attestazione pagamento oneri istruttori

RILEVATO che il documento denominato Protocollo controlli radioattività contiene le procedure da mettere in atto all’ingresso dei rifiuti all’impianto al fine di verificare la presenza di colli contaminati da sostanze radioattive o l’evidenza di sorgenti di radiazioni attive e le attività e le azioni da porre in atto nel caso di riscontri positivi;

PRESO ATTO che all’istanza sono allegate inoltre la nomina a Direttore Tecnico dell’Ing. Cristian Azara, l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

RICHIAMATO che la modifica non sostanziale, in costanza dei quantitativi autorizzati e in assenza di ulteriori impatti su nessuna delle matrici ambientali, è rappresentata da:

- a) Inserimento, per le sole operazioni di stoccaggio (R13/D15) e confezionamento, imballo, pallettizzazione, ricondizionamento (R2/D13/D14) di nuovi codici CER pericolosi e non pericolosi comunque appartenenti a tipologie affini a quelli già autorizzati;
- b) Individuazione di una nuova area di stoccaggio (Area 39) dedicata esclusivamente a rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario e da attività di ricerca collegate (limitatamente ai CER 180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110 180201 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208) presso la quale i rifiuti stoccati nei contenitori specifici saranno trasferiti dai mezzi utilizzati per la microraccolta ad autocarri, rimorchi, bilici, container o casse mobili utilizzati per il conferimento verso impianti finali;
- c) Ridefinizione delle aree di stoccaggio e pretrattamento Area 5 – Area 6 Area 7 e Area 8;

PRESO ATTO che con Determinazione G08362 del 07/07/2015 sono stati autorizzati in ingresso all'impianto i rifiuti caratterizzati dai seguenti codici CER

CODICE CER	Quantitativi (ton/anno)	Operazioni
060106* 060205* 060313*	60	R12, R13, D13, D14, D15
070103* 070104* 070107* 070701* 070703* 070704*	645	
080317* 080318	200	
090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106*	4220	
140601* 140602* 140603*	230	
150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110* 150202* 150203	5195	
160121* 160122 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*	3555	
180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180202* 180103	10725	
200119* 200121* 200133* 200134	170	

ATTESO che con l'istanza di modifica non sostanziale viene richiesto l'inserimento dei nuovi codici CER appartenenti alla medesime famiglie già autorizzate e con le medesime caratteristiche di pericolosità, ove presenti, nonché diversa disposizione delle aree di stoccaggio;

PRESO ATTO che la modifica di cui all'istanza può ritenersi non sostanziale, così come rilevabile dalla Relazione tecnica e dalla documentazione allegata alla istanza medesima così come non si rilevano maggiori consumi di: materie prime, energia elettrica, energia termica, risorse idriche né aumenti di emissioni in atmosfera né emissioni sonore;

PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano quindi nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;

- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

ATTESO che il quadro dei codici CER dei rifiuti in ingresso, i quantitativi e le operazioni di gestione richiesti mutano come segue:

CODICE CER	Quantitativi (ton/anno)	Operazioni
060106* 060205* 060313* 060404*	60	R12, R13, D13, D14, D15
070101* 070103* 070104* 070107* 070110* 070601*070701* 070703* 070704* 070710* 081111* 140604* 200127*	645	
080317* 080318	200	
090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106*	4220	
140601* 140602* 140603*	230	
020104 070213 090107 090108 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110* 150111* 150202* 150203 200110 200111	5195	
060904 080112 080118 120117 160107* 160112 160114 * 160121* 160122 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*161001* 161002	3555	
180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180201 180202* 180103 180205* 180206 180207* 180208	10725	
200119* 200121* 200133* 200134 200135 200136 200307	170	

RITENUTO quindi assentire alla modifica non sostanziale richiesta e procedere:

- 1) alla modifica della Determinazione n. G08362 del 07/07/2015 con l'integrazione dell'elenco dei CER in ingresso come sopra riportato, integrato con i codici appartenenti alle medesime famiglie già autorizzate e con le medesime caratteristiche di pericolosità, ove presenti;
- 2) alla individuazione di una nuova area di stoccaggio (Area 39) dedicata esclusivamente a rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario e da attività di ricerca collegate (limitatamente ai CER 180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110 180201 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208) presso la quale i rifiuti stoccati nei contenitori specifici saranno trasferiti dai mezzi utilizzati per la microraccolta ad autocarri, rimorchi, bilici, container o casse mobili utilizzati per il conferimento verso impianti finali
- 3) alla ridefinizione delle aree di stoccaggio e pretrattamento Area 5 – Area 6 Area 7 e Area 8 come meglio descritto nella Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto allegata al presente atto;

RITENUTO integrare l'Allegato tecnico alla Determinazione G08362 del 07/07/2015 con ulteriori istruzioni e prescrizioni contenute nell'allegato "Integrazioni all'Allegato tecnico", parte integrante del presente atto;

RITENUTO che la Società dovrà osservare quanto indicato nell'allegato "Integrazioni all'Allegato tecnico", sopra indicato

RITENUTO che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova disposizione e trasmettere i certificati e gli atti di collaudo ai fini della messa in esercizio dell'impianto medesimo

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama:

- a) di approvare la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 della Determinazione G08362 del 07/07/2015 della Tor Cervara Ambiente srl - P.IVA e C.F. 07001751002 con sede legale ed operativa in Via Melibeo 18, nel Comune di Roma, località Tor Cervara;
- b) di modificare la Determinazione n. G08362 del 07/07/2015:
 - 1) con l'integrazione dell'elenco dei CER in ingresso, integrato con i codici appartenenti alle medesime famiglie già autorizzate e con le medesime caratteristiche di pericolosità, ove presenti, come di seguito riportato:

CODICE CER	Quantitativi (ton/anno)	Operazioni
060106* 060205* 060313* 060404*	60	R12, R13, D13, D14, D15
070101* 070103* 070104* 070107* 070110* 070601*070701* 070703* 070704* 070710* 081111* 140604* 200127*	645	
080317* 080318	200	
090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106*	4220	
140601* 140602* 140603*	230	
020104 070213 090107 090108 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110* 150111* 150202* 150203 200110 200111	5195	
060904 080112 080118 120117 160107* 160112 160114 * 160121* 160122 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*161001* 161002	3555	
180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180201 180202* 180103 180205* 180206 180207* 180208	10725	
200119* 200121* 200133* 200134 200135 200136 200307	170	

- 2) con la individuazione di una nuova area di stoccaggio (Area 39) dedicata esclusivamente a rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario e da attività di ricerca collegate (limitatamente ai CER 180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110 180201 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208) presso la quale i rifiuti stoccati nei contenitori specifici saranno trasferiti dai mezzi utilizzati per la microraccolta ad autocarri, rimorchi, bilici, container o casse mobili utilizzati per il conferimento verso impianti finali
- 3) con la ridefinizione delle aree di stoccaggio e pretrattamento Area 5 – Area 6 Area 7 e Area 8 come meglio descritto nella Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto allegata al presente atto;
- c) di disporre che la società dovrà osservare quanto riportato nell'allegato denominato "Integrazioni all'Allegato tecnico";

- d) di disporre che il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme e fermo il resto, quanto previsto dalla Determinazione n. G08362 del 07/07/2015 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stesso;
- e) di disporre che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova disposizione e trasmettere i certificati e gli atti di collaudo ai fini della messa in esercizio dell'impianto medesimo.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Tor Cervara Ambiente e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini